



## COMUNE DI BARGA *Provincia di Lucca*

### Regolamento Commissione Pari Opportunità

#### *Articolo 1 – Istituzione e finalità*

1. In attuazione del principio di parità sancito dall'art.3 della Costituzione Italiana, dalle leggi di parità e pari opportunità, in conformità con quanto stabilito dalla L.R. 23/2/1987, è istituita la Commissione Pari Opportunità per la rimozione degli ostacoli che di fatto costituiscono discriminazione diretta e/o indiretta nei confronti delle donne e per la valorizzazione della soggettività femminile.
2. La Commissione ha sede presso il Comune ed è organo consultivo, di proposta, di progettazione e di controllo del Consiglio e della Giunta Comunali, volto a dare espressione alla differenza di genere ed alla valorizzazione della soggettività femminile.
3. L'attività della Commissione attua in particolare i seguenti obiettivi:
  - valorizzazione del punto di vista femminile;
  - scambio di buone pratiche fra soggetti femminili rappresentanti le realtà politiche, culturali, associative e del mondo del lavoro.

#### *Articolo 2 – Funzioni*

1. La Commissione esercita le sue funzioni in piena autonomia operando per costruire una salda rete di rapporti tra le donne del territorio, tra le realtà e le esperienze femminili esistenti, tra le donne elette nelle istituzioni.

#### *Articolo 3 – Competenze*

1. La Commissione per il perseguimento delle sue finalità in relazione all'attività del Comune di Barga:
  - promuove e svolge indagini e ricerche sui percorsi dell'identità femminile e sulla condizione delle donne sul territorio e ne fa oggetto di riflessione e dibattito, restituendole al territorio;
  - ai sensi dell'art. 48 del Codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna, avanza proposte per la predisposizione di piani di azioni positive tendenti ad assicurare nel loro ambito rispettivo, la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro tra uomini e donne;
  - lavora per favorire l'accesso alle donne al mercato del lavoro, per incrementare le opportunità di formazione e di progressione professionale, con particolare riferimento a quelle attività lavorative e professionali in cui la presenza femminile è più carente, nonché per promuovere azioni positive di sostegno all'imprenditoria femminile ai sensi dell'art.52 del Codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna;
  - favorisce l'informazione e le conoscenze relative alla legislazione e a tutte le iniziative riguardanti la condizione delle donne;



- attraverso gli Uffici del Comune, attua iniziative che consentano alle donne di poter conciliare i tempi del lavoro, della cura della famiglia, del proprio impegno culturale e sociale, promuovendo in particolare la conoscenza della normativa in materia di Tutela e sostegno della maternità e paternità di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151, nonché la normativa inerente Misure a sostegno della flessibilità di orario di cui all'art.9 della legge 8 marzo 2000, n.53, ai sensi degli artt.50 e 51 del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, favorisce inoltre la conoscenza e la visibilità del sapere e del saper fare delle donne anche attraverso la letteratura, l'arte, la musica, etc.;
- promuove forme continuative di collaborazione con le donne immigrate, presenti sul proprio territorio, sia in forma singola che associata.

2. La Commissione per il perseguimento delle sue finalità ed in relazione all'attività dell'Amministrazione Comunale:

- formula indicazioni per la redazione dei documenti di programmazione dell'Ente ed esprime parere preventivo obbligatorio – secondo le modalità indicate al successivo art. 10 – sui seguenti atti: Bilancio di previsione e programmi annuali e pluriennali, nonché su tutti gli atti per i quali il Sindaco o la Giunta ritengano opportuno il coinvolgimento della Commissione;
- ha facoltà di emettere pareri su ogni atto di competenza del Consiglio e della Giunta, atti che in oggetto saranno inviati d'ufficio alla Commissione, contestualmente all'invio ai Capigruppo Consiliari;
- può chiedere alla Giunta e al Consiglio il riesame di un atto deliberativo se ritenuto in contrasto con i principi di parità e pari opportunità. Gli organi in questione forniscono risposta, attraverso il Sindaco, entro un termine di 30 giorni, sull'ammissibilità della richiesta;
- propone alla Giunta e al Consiglio provvedimenti e progetti ritenuti idonei a realizzare il riequilibrio dei ruoli tra uomo e donna nel campo sociale, professionale e culturale;
- collabora con il Comitato dell'Ente Pari Opportunità, al fine di superare ogni eventuale condizione di svantaggio del personale femminile in servizio presso il Comune, dal momento dell'istituzione del comitato medesimo.

#### *Articolo 4 – Programmazione e relazione attività*

1. La Commissione predisponde una relazione annuale sull'attività svolta corredata da osservazioni e proposte per la programmazione dell'attività futura, che verrà trasmessa ogni anno entro il 30 Aprile al Sindaco.
2. Il Sindaco cura la trasmissione della relazione ai consiglieri per il necessario esame da parte del Consiglio Comunale.

#### *Articolo 5 – Composizione e durata*

1. La Commissione Pari Opportunità è costituita entro 3 mesi dall'esecutività del presente regolamento, con le modalità di cui ai seguenti commi; la Commissione resta in carica per l'intero mandato, fino all'elezione della successiva Commissione che deve avvenire entro centoventi giorni dall'insediamento del nuovo Consiglio Comunale.
2. La Commissione è composta da :
  - le Consigliere elette nel Consiglio Comunale, le Assessori, in qualità di membri di diritto e a seguito di accettazione scritta da inoltrare al Sindaco;
  - la rappresentante del Comitato d'Ente Pari Opportunità, dal momento dell'istituzione del comitato medesimo.



- otto componenti scelte tra donne residenti nel Comune di Barga, in possesso di competenza ed esperienza relativamente alla differenza di genere e pari opportunità nei seguenti settori: volontariato-associazionismo, commercio, industria e artigianato, scuola, libere professioni, cultura, lavoro, sociale-sanità, secondo le modalità indicate negli articoli seguenti.

3. La Giunta Comunale, entro 60 giorni dall'insediamento del Consiglio Comunale, detta specifici criteri da inserire nel bando per la formulazione di un bando per la nomina delle otto componenti della Commissione Pari Opportunità.

4. Le candidature, corredate da curriculum vitae dal quale risultino le specifiche competenze ed esperienze in materia di problematiche femminili e comunque secondo quanto previsto nel bando, devono pervenire al Sindaco entro e non oltre trenta giorni dalla pubblicazione del bando.

5. L'ufficio Segreteria Generale istruisce l'elenco delle domande pervenute e lo invia al Consiglio Comunale per l'approvazione.

6. Dalla graduatoria approvata in Consiglio Comunale si attinge per eventuali sostituzioni nel corso del mandato.

#### *Articolo 6 – Insediamento e durata*

1. Sulla base della procedura prevista nell'art.5, il Sindaco nomina le componenti della Commissione.

2. La prima riunione della Commissione è convocata entro trenta giorni dalla nomina ed insediata dal Sindaco.

#### *Articolo 7 – Elezione della Presidente e della Vicepresidente*

1. La Presidente è eletta tra le componenti della Commissione, nella prima seduta della Commissione a scrutinio segreto, a maggioranza delle proprie componenti. Qualora la votazione non dia esito positivo si procede ad una seconda votazione di ballottaggio tra le due componenti più votate. Fino all'elezione svolge le funzioni di Presidente la Commissaria più anziana di età.

2. La Vicepresidente è eletta tra le componenti della Commissione, con le stesse modalità previste per l'elezione della Presidente.

#### *Articolo 8 – Attribuzione della Presidente e della Vicepresidente*

1. La Presidente ha la rappresentanza della Commissione all'interno e all'esterno dell'Amministrazione Comunale; convoca la Commissione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina tutte le attività.

2. La Vicepresidente sostituisce la Presidente nel coordinamento della Commissione in caso di sua assenza o di impedimento.

3. La Presidente affida i compiti ed incarichi temporanei alle singole componenti della Commissione in relazione alle particolari competenze delle stesse.

#### *Articolo 9 – Funzionamento della Commissione*

1. La Commissione viene convocata secondo una programmazione annuale prestabilita e comunque ogni qualvolta la Presidente o un quinto delle componenti lo richiedano.



2. Qualora la convocazione sia richiesta da un quinto delle componenti, queste devono presentare richiesta scritta alla Presidente che dispone la convocazione della Commissione entro e non oltre dieci giorni dalla richiesta.
3. La convocazione avviene mediante l'invio dell'ordine del giorno almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, nei casi di urgenza è sufficiente l'invio almeno 24 ore prima.
4. La seduta della Commissione è valida, se è presente un terzo delle componenti. In caso di votazione è richiesta la presenza della metà delle componenti.
5. Ai lavori della Commissione possono essere invitati a partecipare a titolo consultivo componenti della Giunta e del Consiglio Comunale;
6. La Commissione può determinare l'articolazione delle sue attività per gruppi di lavoro, le cui proposte devono ottenere l'approvazione della Commissione. A detti gruppi di lavoro possono essere invitati a partecipare anche consulenti sulla base della competenza in merito agli argomenti trattati.

#### *Articolo 10 – Decisioni della Commissione*

1. La Commissione vota le proprie decisioni con voto palese.
2. Per l'espletamento dei pareri preventivi si fa riferimento a quanto previsto dal regolamento del Consiglio Comunale in ordine ai pareri delle Commissioni, adottando i pareri richiesti entro 15 giorni o in tempi più brevi qualora sia evidenziata l'urgenza da parte del Sindaco.
3. L'assunzione da parte del Consiglio e della Giunta Comunali di atti in difformità dal parere reso dalla Commissione comporta l'obbligo di motivazione.

#### *Articolo 11 – Dimissioni e decadenza*

1. L'assenza ingiustificata a tre sedute consecutive comporta l'immediata decadenza della commissaria, di cui viene data comunicazione al Sindaco che provvede alla sostituzione attingendo alla graduatoria prevista all'art 5, comma 6.

#### *Articolo 12 – Norma finanziaria*

1. Per lo svolgimento delle attività previste dal presente regolamento, è assegnato alla Commissione un fondo da quantificare sulla base della programmazione, d'intesa tra la Presidente della Commissione e il Sindaco, fondo debitamente inserito nel bilancio di previsione dell'Ente.
2. La gestione del fondo è affidata al Responsabile del Servizio Amministrativo.

#### *Articolo 13 – Struttura*

1. La Commissione Pari Opportunità nel suo funzionamento è supportata da personale dell'Ufficio Segreteria Generale.
2. La Commissione utilizza i locali e le strutture dell'Ente per il suo funzionamento.

#### *Articolo 14 – Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore con decorrenza dalla data di esecutività della delibera di approvazione del presente regolamento.